



Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

L'esito dell'intervento dell'esperto e il contenuto della relazione finale: le soluzioni dell'articolo 11

Agenda

Conclusione delle trattative:

- Piano attestato di risanamento
- Il concordato preventivo
- Il concordato semplificato

Conclusione delle trattative (Art. 11 co.3 DL 118/21)

- L'imprenditore può, in alternativa:
 - a) predisporre il **piano attestato di risanamento** ex art. 67 co. 3 lett. d) L.F.;
 - b) all'esito delle trattative, proporre la domanda di **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio (per l'imprenditore «**sopra soglia**»);
 - c) accedere agli altri strumenti previsti dalla disciplina concorsuale (**concordato preventivo**, fallimento, amministrazione straordinaria delle grandi imprese, procedure del sovraindebitamento). Per le **imprese agricole**, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinate dagli artt. 7 e 14-ter della L. 3/2012.

Conclusione delle trattative (art. 17 co.4 DL 118/21)

- L'**imprenditore «sotto soglia»** - quando è individuata una soluzione idonea - può, in alternativa:
 - c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 7 della L. 3/2012;
 - d) chiedere la liquidazione dei beni ex art. 14-ter della L. 3/2012;
 - e) Proporre la domanda di **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio.
- Se all'esito delle trattative **non è possibile raggiungere l'accordo**, l'imprenditore può accedere ad una delle procedure della Legge 3/2012.

PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO



Piano attestato di risanamento

Art. 67 co.3 lett. d) L.F.

“Non sono soggetti all’azione revocatoria (...):

*d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un **piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; (...) il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore”.***

Piano attestato di risanamento

Art. 67 co.3 lett. d) L.F.

- Ha come obiettivo quello di fronteggiare l'esposizione debitoria dell'impresa per consentirne il **riequilibrio economico e finanziario**;
- **Non è una procedura concorsuale**;
- È uno strumento privatistico di soluzione negoziale della crisi, nel senso che **non è previsto alcun intervento del Tribunale**;
- È un piano che consente l'**esenzione da revocatoria** degli atti esecutivi e la tutela penale in caso di fallimento del debitore;
- Se pubblicato al registro delle imprese, è possibile fruire dei **vantaggi fiscali** (sia per il debitore, sia per i creditori).

CONCORDATO PREVENTIVO



Concordato Preventivo

Art. 160 e ss. L.F.

L'imprenditore in stato di crisi può presentare ai propri creditori una proposta di **concordato preventivo** sulla base di un piano che può prevedere:

- a) La ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, o altre operazioni straordinarie (compresa l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o SFP);
- b) L'attribuzione delle attività ad un assuntore;
- c) La suddivisione dei creditori in **classi omogenee** per posizione giuridica ed interessi economici;
- d) Il **trattamento differenziato** dei creditori di classi diverse.

Concordato Preventivo

Art. 160 co.2 L.F.

La proposta può prevedere il **pagamento non integrale** dei **creditori privilegiati**, purché la loro soddisfazione non sia inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella **relazione giurata di un esperto indipendente**.

Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può conseguire l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Concordato Preventivo

Art. 160 co.4 L.F.

La proposta di concordato (liquidatorio) deve assicurare – in ogni caso – il pagamento di **almeno il 20%** dell'ammontare dei crediti chirografari.

La percentuale minima di soddisfazione dei creditori non è prevista nell'ambito del concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis L.F.).

Concordato Preventivo

Art. 161 L.F.

La domanda di concordato è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, presso il **tribunale competente** in base alla sede principale (a nulla rilevando i trasferimenti nell'anno precedente).

Qualora il debitore sia una **società**, la domanda deve osservare le prescrizioni dell'art. 152 L.F., e pertanto deve essere:

- sottoscritta dal legale rappresentante;
- approvata dai soci rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale delle **società di persone**, o deliberata dall'organo amministrativo delle **società di capitali** mediante verbale notarile iscritto presso il registro imprese.

Concordato Preventivo

Art. 161 L.F. co.2 lett. e)

Il piano di concordato deve contenere la **descrizione analitica** delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

Art. 161 L.F. co.3

Il piano e la documentazione [...] devono essere accompagnati dalla **relazione di un professionista**, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 co. 3 lett. d), che attesti la **veridicità dei dati aziendali** e la **fattibilità del piano medesimo**.

Concordato Preventivo c.d. «in bianco»

Art. 161 L.F. co.6

Il debitore può depositare la domanda di concordato **riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione** prevista dall'art. 161 co.2 e co.3, entro un termine fissato dal giudice, compreso **tra 60 e 120 giorni** e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre 60 giorni.

Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione fino all'omologa degli effetti prodotti con il ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'art. 182-bis L.F.

Il Tribunale può nominare un commissario giudiziale.

Concordato Preventivo con continuità aziendale

Art. 186-bis L.F.

La disciplina del **concordato preventivo con continuità aziendale** è applicabile quando il piano di concordato prevede la **prosecuzione dell'attività d'impresa** da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento della stessa in una o più società, anche di nuova costituzione.

Il piano **può prevedere** anche la **liquidazione dei beni non funzionali** all'esercizio dell'impresa.

Concordato Preventivo con continuità aziendale

Art. 186-bis L.F.

Nel caso di concordato con continuità aziendale, il piano:

- a) **deve** contenere anche **un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi** dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;
- b) può prevedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 160 co.2 L.F., una **moratoria fino a due anni dall'omologazione** per il pagamento dei creditori muniti di **privilegio, pegno od ipoteca**, salvo che sia prevista la cessione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione **non hanno diritto di voto**;

Concordato Preventivo con continuità aziendale

Art. 186-bis L.F.

La **relazione del professionista** di cui all'art. 161 co.3 L.F., riguardante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario, deve attestare che la prosecuzione dell'attività dell'impresa è **funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori**.

Al professionista è quindi imposta una **valutazione di convenienza** rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale (che dal 16 maggio 2022 sostituisce il fallimento).

Concordato Preventivo con continuità aziendale

- L'introduzione dell'art. 186-bis L.F. **non ha qualificato** in modo preciso i **criteri distintivi** a cui far riferimento per identificare un concordato con continuità aziendale, limitandosi a fornire una lista di fattispecie tipiche della continuità, quali la prosecuzione dell'attività d'impresa o la cessione o il conferimento dell'azienda in esercizio;
- Tema delicato, soprattutto con l'introduzione nel 2015 dell'obbligo – per i concordati liquidatori – di assicurare il pagamento di almeno il 20% dei creditori chirografari;
- Come qualificare i concordati «misti»? Prevalenza quantitativa? Prevalenza qualitativa?

Concordato Preventivo con continuità aziendale

- **Prevalenza quantitativa:** verificare se il ricavato della liquidazione dei beni non funzionali rappresenti o meno la quota principale dell'attivo concordatario rispetto a quello derivante dalla continuazione dell'attività (Trib. Firenze, 23.12.2019; Trib. Monza 26.7.2016)
- **Prevalenza qualitativa:** la presenza di elementi di continuità aziendale, purché non irrisori, né creati artificialmente, giustifica l'applicazione dell'art. 186-bis L.F., e dunque **l'esclusione dell'obbligo di garantire ai chirografari una soddisfazione non inferiore al 20%** (App. Venezia, 28.9.2020; Trib. Como 27.2.2018)

Concordato Preventivo con continuità aziendale

- **Cass. Sez. I, 15.1.2020, n. 734**: se vi è una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale, salvo i casi di abuso, il concordato deve intendersi regolato nella sua interezza dall'art. 186-bis L.F.;
- **Il Codice della Crisi**, con l'art. 84, terzo comma, delimita i confini tra concordato in continuità e liquidatorio:
«nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso».

Concordato Preventivo

Effetti della presentazione della domanda

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro imprese, e fino alla definitività del decreto di omologazione, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, a pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (Art. 168 co.1 L.F.).

Le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione della domanda ex art. 161 L.F. nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Concordato Preventivo

Effetti della domanda sul debitore

Dopo il deposito del ricorso, e fino alla data del decreto di ammissione, il debitore può compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa acquisizione del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del Tribunale.

Nello stesso periodo il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

I debiti sorti dopo la presentazione della domanda di concordato sono qualificati come «prededucibili» ai sensi dell'Art. 111 L.F.

Concordato Preventivo

Obblighi di ricapitalizzazione

Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (artt. 2446, co. 2e 3, 2447, 2482-bis, co. 4-6, e 2482-ter c.c.) dalla data di deposito della domanda di concordato preventivo, **sino alla data di omologazione** della procedura.

Dall'omologa riprendono gli obblighi di ricapitalizzazione.

Concordato Preventivo

Apertura della procedura (Art. 163 L.F.)

Nel caso in cui il Tribunale accerti la sussistenza dei presupposti di legge, **dichiara aperta la procedura** di concordato preventivo:

- delegando un giudice alla procedura;
- nominando un **commissario giudiziale**;
- ordina la convocazione dell'**adunanza dei creditori**;
- stabilisce a carico del debitore il **deposito di una somma** pari al 50% delle spese ritenute necessarie per l'intera procedura, o della minor somma stabilita dal giudice, comunque non inferiore al 20%.

Concordato Preventivo

Il Commissario Giudiziale (Art. 171-172 L.F.)

- Verifica l'elenco dei creditori e dei debitori con le scritture contabili;
- Comunica ai creditori la data di convocazione, la proposta del debitore, il decreto di ammissione;
- Redige una relazione nella quale espone:
 - Le cause e circostanze del dissesto;
 - La condotta del debitore;
 - La proposta di concordato;
 - Le garanzie offerte ai creditori;
 - Le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

Concordato Preventivo

Il voto dei creditori (Artt. 174 – 178 L.F.)

- Adunanza dei creditori;
- Nel corso dell'adunanza sono sottoposte alla votazione le proposte presentate dal debitore;
- Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la **maggioranza** dei crediti ammessi al voto;
- Se la proposta prevede diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi;

Concordato Preventivo

Il voto dei creditori (Artt. 174 – 178 L.F.)

- I creditori privilegiati, nel caso in cui la proposta prevede l'integrale pagamento, **non hanno diritto di voto** se non rinunciano al diritto di prelazione;
- I creditori che non hanno partecipato all'adunanza possono inviare il voto nei **20 giorni successivi**;
- «**voto espresso**» o «**silenzio-rifiuto**».

Concordato Preventivo

Omologazione (Art. 180 – 181 L.F.)

- Al raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge, il Tribunale apre il **procedimento di omologazione**, fissando la relativa udienza;
- Il Commissario Giudiziale deve depositare un parere motivato (Art. 180 co.2);
- Il **Tribunale**, decise le eventuali opposizioni, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, **decreta l'omologazione** del concordato preventivo, nomina il liquidatore giudiziale, il comitato dei creditori e stabilisce le modalità di liquidazione.
- L'omologazione deve avvenire entro 9 mesi dalla presentazione del ricorso, prorogabile di 60 giorni.

CONCORDATO PREVENTIVO «SEMPLIFICATO»



Concordato «Semplificato»

Art. 18 DL 118/2021

- Nuovo **concordato preventivo liquidatorio**
- Proponibile solo all'esito della **composizione negoziata della crisi**
- **Alternativo** alle procedure concorsuali previste dalla L.F. e dalla L. 3/2012
- Vi può accedere l'imprenditore:
 - «**sopra soglia**» che ha seguito il percorso della composizione negoziata senza che le trattative abbiano avuto esito positivo;
 - «**sotto soglia**» se le parti l'hanno individuato come soluzione idonea al superamento dello squilibrio (Art. 17 co.4).

Concordato «Semplificato»

Art. 18 DL 118/2021

- È un istituto **con finalità «liquidatoria»**
- L'accordo con i creditori ha la funzione di **prevenire il fallimento, mettendo a disposizione degli stessi i beni e i diritti costituenti tutto il patrimonio del debitore**, per il soddisfacimento – in tutto o in parte – dei creditori, in via immediata o dilazionata
- Finalità liquidatoria ma **aperta anche al salvataggio in continuità indiretta** (con cessione dell'azienda o di rami d'azienda) delle imprese «meritevoli».
- Strumento «snello», in grado di favorire una **rapida liquidazione**, per evitare che il ritardo possa aggravare il «pregiudizio» per i creditori.

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.1 DL 118/2021

1) Quando l'esperto nella **relazione finale** dichiara che le trattative si sono svolte secondo **correttezza e buona fede**, che **non hanno avuto esito positivo** e che le soluzioni individuate all'art. 11, co.1 (*contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo stragiudiziale sottoscritto anche dall'esperto*) e co.2 (*accordi di ristrutturazione dei debiti*) **non sono praticabili**, l'imprenditore può presentare, nei **60 giorni successivi** alla comunicazione dell'esperto, una proposta di **concordato per cessione dei beni** unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'art. 161, co.2, lett. a), b), c), d), della L.F.. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.1 DL 118/2021

Documentazione da allegare alla domanda

- un'**aggiornata relazione** sulla situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell'impresa;
- uno **stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori**, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco dei titolari di **diritti reali o personali sui beni** di proprietà o in possesso del debitore;
- il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali **soci illimitatamente responsabili**.

Concordato «Semplificato»

Condizioni di accesso

- **Continuità rispetto alla composizione negoziata** (Art. 11 co.3 lett. b): l'imprenditore può, «**all'esito delle trattative**, proporre la domanda di concordato semplificato ...»);
- **Termine di 60 giorni** decorre dalla ricezione, da parte dell'imprenditore, della relazione finale dell'esperto (Art. 5 co.8: «**al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale** che inserisce nella piattaforma e **comunica all'imprenditore** e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelare .. al giudice che le ha emesse»);

Concordato «Semplificato»

Condizioni di accesso

- La **relazione finale dell'esperto** deve indicare che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo, e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 11, co.1 e co.2 non sono praticabili;
- Non basta, quindi, l'accesso alla composizione negoziata ma occorre **dimostrare che l'imprenditore abbia cercato di trovare un accordo** per il superamento della situazione di squilibrio, diverso dalla liquidazione del suo patrimonio
- Il **Tribunale valuta tale presupposto ai fini dell'omologa** (Art. 18 co. 5: «il tribunale ... omologa il concordato quando, **verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento ...**»).

Concordato «Semplificato»

Condizioni di accesso

- Condizione di accesso è, quindi, il fallimento delle trattative (condotte secondo correttezza e buona fede) e l'impossibilità di concludere una delle tre tipologie di accordi di cui all'art. 11 co. 1 e co. 2
- Nel caso in cui, invece, l'esperto valuti che non sussistano più le concrete prospettive di risanamento, e si arrivi quindi alla conseguente **archiviazione dell'istanza di composizione negoziata**, non sarà possibile presentare domanda di concordato semplificato liquidatorio (il ricorso sarebbe improcedibile).

Concordato «Semplificato»

- Non è prevista la possibilità di depositare una **domanda di «concordato in bianco»** (Art. 161 co.6 L.F.)
- **Non è richiamato l'art. 152 L.F.**
- **Non è richiamato l'art. 160 co.2 L.F.**

Dovrebbe però essere possibile proporre il **pagamento parziale dei creditori privilegiati**, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dei beni sui quali insiste il privilegio, indicato nella relazione giurata di un esperto indipendente.

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.2 DL 118/2021

2) L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al **tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale.**

Manca, rispetto agli artt. 7 e 10 del DL 118/2021 (che richiamano l'**art. 9 della L.F.**) la previsione di irrilevanza dei trasferimenti di sede nell'anno precedente.

Disallineamento di competenza rispetto alle misure protettive e alle autorizzazioni?

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.2 DL 118/2021

Il ricorso è comunicato al PM e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria.

Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui alle seguenti disposizioni:

- Art. 111 L.F. (prededuzione)
- Art. 167 L.F. (autorizzazione per il compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione)
- Art. 168 L.F. (misure protettive)
- Art. 169 L.F. (applicazione di alcune norme del fallimento)

Concordato «Semplificato»

Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui alle seguenti disposizioni:

- **Art. 168 L.F.**
- Applicazione delle misure protettive, tra cui:
 - divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori anteriori;
 - inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti alla domanda
- **Art. 169 L.F.**
- Applicazione di alcune norme del fallimento, tra cui:
 - sospensione degli interessi sui crediti chirografari
 - diritto di compensazione dei crediti con i debiti verso il debitore

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.3 DL 118/2021

3) Il tribunale, valutata la **ritualità della proposta**, acquisti la **relazione finale dell'esperto** e il **parere dell'esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte**, nomina (con decreto) un **ausiliario** assegnandogli un termine per il deposito del parere di cui al comma 4.

L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico **entro 3 giorni**.

Quali valutazioni del Tribunale ?

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.3 DL 118/2021

Il ruolo dell'ausiliario

La norma si limita a prevedere la nomina ai sensi dell'**art. 68 c.p.c.**: *«nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice ...si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione ...»*

L'ausiliario deve redigere un **parere**, il cui contenuto non è precisato, che deve essere comunicato ai creditori.

Si ritiene che il parere debba riguardare la **fattibilità** e la **convenienza** della proposta.

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.4 DL 118/2021

4) Con il medesimo decreto il Tribunale:

- **ordina che la proposta venga comunicata ai creditori , unitamente:**
 - Al parere dell'ausiliario
 - Alla relazione finale dell'esperto
 - Al parere dell'esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte
- **fissa l'udienza per l'omologazione**

Il decreto di cui al co.4, può essere il «medesimo» di cui al co.3 (quello di nomina dell'ausiliario)? In quel momento manca il parere dell'ausiliario da comunicare ai creditori.

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.4 DL 118/2021

Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario e l'udienza di omologazione **devono decorrere non meno di 30 giorni.**

I creditori e qualsiasi interessato possono proporre **opposizione all'omologazione** costituendosi nel termine perentorio di **10 giorni prima** dell'udienza fissata.

Non è previsto un termine congruo per le valutazioni dei creditori.

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.5 DL 118/2021

5) Il Tribunale **omologa** il concordato semplificato quando **verifica**:

- La regolarità del contraddittorio e del procedimento
- **Il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione**
- **La fattibilità economica del piano** di liquidazione (dalla relazione e dal parere dell'esperto, nonché dell'ausiliario)
- L'idoneità della proposta a **non arrecare pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione fallimentare**, e comunque ad assicurare un'utilità a ciascun creditore

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.5 DL 118/2021

- Il **rafforzamento del controllo giudiziale** in sede di omologazione e la **liquidazione affidata ad un soggetto terzo (il liquidatore)** – unitamente all'espresso rinvio all'art. 173 L.F. – intende tutelare i creditori dall'utilizzo improprio di questo istituto.
- (come nel concordato preventivo «ordinario») il mantenimento del controllo del tribunale costituisce la peculiarità di una procedura concorsuale che comporta l'estensione erga omnes degli effetti del concordato.

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.6 DL 118/2021

6) Il Tribunale **provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo.**

Il decreto, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F., è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi 30 giorni, possono proporre reclamo alla Corte d'appello.

Art. 18 co.7 DL 118/2021

7) Il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione

Concordato «Semplificato»

Differenze con il Concordato Preventivo «ordinario»

È una procedura semplificata, poiché **non è prevista:**

- La fase dell'**ammissione**, ma solo un controllo di regolarità iniziale;
- La nomina del **commissario giudiziale**, ma solo di un ausiliario del giudice, che è tenuto a rilasciare un parere di fattibilità;
- una **% minima di soddisfazione dei creditori**;
- La **votazione dei creditori**, che possono solamente opporsi all'omologazione del concordato;
- L'applicazione della disciplina delle **offerte concorrenti**, salvo che siano individuate soluzioni migliori sul mercato.

Concordato «Semplificato»

Art. 18 co.8 DL 118/2021

8) Si applicano, in quanto compatibili, e sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario, le disposizioni:

- **Art. 173 L.F.:** revoca del decreto di fissazione dell'omologa (equiparato al decreto di ammissione dall'ultimo periodo del co.8)
- **Art. 184 L.F.:** effetti del concordato per tutti i creditori;
- **Art. 185 L.F.:** sorveglianza dell'ausiliario sull'esecuzione del concordato, con obbligo di riferire al tribunale;
- **Art. 186 L.F.:** risoluzione per inadempimento del concordato;
- **Art. 271-bis L.F.:** esenzione dai reati di bancarotta alle operazioni compiute in adempimento al concordato;
- **Art. 236 L.F. :** reati penali.

Disciplina della liquidazione del patrimonio

Art. 19 DL 118/2021

- 1) Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un **liquidatore**.
- 2) Quando il piano di liquidazione comprende un'**offerta da parte di un soggetto individuato** per l'acquisto, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, **verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato**, dà esecuzione all'offerta (no procedure competitive).
- 3) Quando il piano di liquidazione prevede che l'offerta debba essere **accettata prima dell'omologa**, all'offerta dà esecuzione l'**ausiliario**, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, **previa autorizzazione del tribunale**.

Disciplina della liquidazione del patrimonio

Art. 19 DL 118/2021

- Qualora vengano individuate **soluzioni migliori** sul mercato, dovrebbe essere applicabile la **procedura competitiva**
- Qualora **non ricorrano i casi di cui ai co.2 e 3** dell'art. 19, dovrebbero essere applicabili le **procedure competitive** previste dalla L.F.

CONCORDATO PREVENTIVO SEMPLIFICATO IMPRESE «SOTTO SOGLIA»



Imprese «sotto soglia»

Art. 17 co. 4 DL 118/2021

- L'imprenditore «sotto soglia» - quando è individuata una soluzione idonea - può, in alternativa:
 - e) Proporre la domanda di **concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio.

L'impresa «sotto soglia», pertanto, può proporre il concordato semplificato solo se durante le trattative è stato individuato dalle parti come **soluzione idonea**.

- Se all'esito delle trattative **non è possibile raggiungere l'accordo**, l'imprenditore può accedere ad una delle procedure della Legge 3/2012.